



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

**COMITATO REGIONALE VENETO**

**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)  
CENTRALINO: 041 25.24.111 - DIVIS.CALCIO A 5: 041 25.24.114  
FAX: 041 25.24.120 - 041 25.24.140

Indirizzo Internet: [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it)  
e-mail: [vecalcio.calcioa5@figc.it](mailto:vecalcio.calcioa5@figc.it)



**Stagione Sportiva 2009/2010**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 1 Luglio 2009**

## **1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **1.1. Iscrizione ai Campionati - Stagione Sportiva 2009 - 2010**

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V. comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2009/2010. Le Società dovranno provvedere all'invio dei previsti moduli di iscrizione, ritornando - debitamente compilata e firmata - n.1 copia del questionario con la composizione dei quadri dirigenziali, nonché l'autocertificazione (disposizioni per la Onorabilità - art.22 delle NOIF).

Qui di seguito si riportano, per ogni Campionato, gli importi dei versamenti da effettuare e le date di scadenza entro le quali procedere - sia al bonifico bancario, sia alla presentazione del questionario d'iscrizione - ricordando che i termini indicati sono perentori:

<b>ENTRO IL 15 LUGLIO 2009</b>	<b>Diritti di iscrizione</b>	<b>Tassa associativa</b>	<b>Acconto Spese assicurative e organizzative</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Calcio a 5 Serie C1</b>				
Società "Pure" Calcio a 5	600,00	200,00	1.700,00	<b>2.500,00</b>
"Seconde squadre" C/5	600,00		900,00	<b>1.500,00</b>
<b>Calcio a 5 Serie C2</b>				
Società "Pure" Calcio a 5	450,00	200,00	1.650,00	<b>2.300,00</b>
"Seconde squadre" C/5	450,00		650,00	<b>1.100,00</b>
<b>Calcio a 5 Serie D</b>				
Società "Pure" Calcio a 5	350,00	200,00	1.450,00	<b>2.000,00</b>
"Seconde squadre" C/5	350,00		450,00	<b>800,00</b>
<b>Calcio a 5 Masch. Juniores</b>				
Società "Pure" C/5 Masch. Juniores	250,00	200,00	850,00	<b>1.300,00</b>
Seconde Sq. C/5 Masch. Juniores	250,00		150,00	<b>400,00</b>
<b>Calcio a 5 Femminile A e B</b>				
Società "Pure" C/5 Femminile	250,00	200,00	850,00	<b>1.300,00</b>
Seconde Sq. C/5 Femminile	250,00		150,00	<b>400,00</b>
<b>Calcio a 5 Femminile Juniores</b>				
Società "Pure" C/5 Femm. Juniores	250,00	200,00	850,00	<b>1.300,00</b>
Seconde Sq. C/5 Femm. Juniores	250,00		150,00	<b>400,00</b>

Le Società saranno tenute al versamento degli importi previsti – a partire dal 1° Luglio 2009 - unicamente a mezzo di **bonifico bancario** - sul conto corrente intestato a:

**F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE VENETO**  
**Unicredit Banca – Agenzia di Marghera**  
**Codice IBAN : IT 87 G 02008 02011 00008209932**

Si ricorda che sulla causale del bonifico bancario **dovranno essere indicati chiaramente** i seguenti dati :

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento.
- indicazione della valuta per il beneficiario (C.R.V.).

## **2. ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

- omissis -

### **DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

#### **CAMPIONATI NAZIONALI**

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

##### **1) Campionato Nazionale di Serie "A"**

###### a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2008/2009.

###### b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico

delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 10.000,00.

**Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.**

**Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.**

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1.a giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniore" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una

attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiori a € 4.000,00.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare al progetto sperimentale della Divisione Calcio a Cinque "Io Calcio a 5" e di istituire una Scuola di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

La inosservanza del predetto obbligo è passibile dell'adozione di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a € 10.000,00.

#### f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2010**, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2010** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2010** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. **Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.**

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

## **2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"**

### a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2008/2009.

### b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A/2" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 8.000,00.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti..

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali, e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 4.000,00.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art.40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).

Nelle stesse gare è inoltre fatto, inoltre, obbligo di impiegare almeno 1 calciatore italiano, nato in Italia successivamente al 31 Dicembre 1983 e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

### **3) Campionato Nazionale di Serie "B"**

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2008/2009;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2008/2009;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 8.000,00.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1<sup>a</sup> giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1<sup>a</sup> giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

#### e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniors" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniors" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

#### f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).

## CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

### ATTIVITA' UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE

#### A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguenti attività di Società:

- 1° CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1
- 2° CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2
- 3° CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE D
- 4° CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "ELITE" MASCHILE
- 5° CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE
- 6° CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C
- 7° CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE D
- 8° CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE
- 9° COPPA ITALIA – FASE REGIONALE – MASCHILE
- 10° COPPA VENETO DI SERIE D – FASE PROVINCIALE E FASE REGIONALE
- 11° COPPA ITALIA FEMMINILE SERIE A - FASE REGIONALE
- 12° COPPA VENETO FEMMINILE SERIE B
- 13° SUPERCOPPA REGIONALE MASCHILE 2008/2009
- 14° SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE 2008/2009
- 15° TORNEO POST CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE

#### B) ADEMPIMENTI ECONOMICI - FINANZIARI RD ORGANIZZATIVI

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro il termine fissato dal Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della **Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società** devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n.30 della LND dell'8 Maggio 2008)

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;

#### 1) CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1

##### a) Articolazione

Il Campionato di Serie C1 è articolato su GIRONE UNICO da 16 Squadre.

La giornata di gara prevista è VENERDI' con inizio alle ore 21.30.

Non saranno concesse deroghe all'inizio delle gare oltre il termine massimo sopra fissato.

Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società interessate.

L'autorizzazione allo spostamento dell'orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal Responsabile per l'Attività Regionale di Calcio a Cinque e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati.

Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "Concomitanze di gare sullo stesso campo".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di un'ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare

Parteciperanno n.16 Società come di seguito specificato :

- le Società retrocesse dal Campionato nazionale di Serie B al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C1 della passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società promosse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

**I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 10 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società che si è qualificata al secondo posto del rispettivo Campionato regionale.**

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C1, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

**E' fatto obbligo per tutte le Società iscritte e partecipanti al campionato di serie C1 l'impiego di almeno 3 (tre) giocatori nati dal 1° Gennaio 1988.**

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

d) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

La Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classifica al **primo posto** nel girone del Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2010/2011.

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale), nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l'ammissione alla serie B si disputeranno Play/Off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica.

e) Retrocessione nel Campionato di Serie C2

Al termine della Stagione Sportiva 2009/2010 potranno retrocedere nel Campionato di serie C2 complessivamente QUATTRO squadre.

Il C.R.Veneto, comunque, prima dell'inizio dell'attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e le retrocessioni dei Campionati 2009/2010.

f) Attività Giovanile

**Alle Società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato Regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.**

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle Norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

**A fronte dell' inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo pari a €2.500,00.**

**Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C1 che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 21 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale che verrà concessa solo ed esclusivamente qualora la Società richiedente sia iscritta al Campionato Regionale Juniores o alternativamente al Campionato Regionale Allievi.**

**Le Società di serie C1 che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di serie B, a completamento dell'organico, devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di serie C1 per la stagione 2009/2010.**

g) Allenatori

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 hanno l'obbligo di dotarsi e provvedere al tesseramento di un allenatore provvisto di "Patentino" rilasciato dal Competente Settore Tecnico, così come previsto con le modalità previste dal successivo punto 4.12.

h) Misure campo di gara

Si ricorda, onde evitare spiacevoli malintesi, che le misure minime previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C1 sono di mt. 17 x mt. 36.

In mancanza di impianto con le summenzionate misure la Divisione Regionale non accetterà l'iscrizione al suddetto campionato.

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

## 2) CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2

a) Articolazione

Il Campionato di Serie C2 è articolato su QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno.

**La giornata di gara prevista è : VENERDI' con inizio alle ore 21,30 o SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 21.30)**

Non saranno concesse deroghe all'inizio delle gare oltre il termine massimo fissato delle ore **21.30**.

Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società interessate.

L'autorizzazione allo spostamento dell'orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal Responsabile per l'Attività Regionale di Calcio a Cinque e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati.

Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti.

**E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C2 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto.**

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "Concomitanze di gare sullo stesso campo".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di **un'ora e mezza** al fine di consentire la regolare disputa delle gare

Al campionato di serie C2 parteciperanno **n. 64 Società** come di seguito specificato :

- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C1 al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C2 della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società promosse dal Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- la Società Vincitore la Coppa Veneto di serie D della stagione sportiva 2008/2009.
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C2, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

**E' fatto obbligo per tutte le Società iscritte e partecipanti al campionato di serie C2 l'impiego di almeno 2 (due) giocatori nati dal 1° Gennaio 1988.**

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

c) Ammissione al Campionato di Serie C1

Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al **primo posto** nel rispettivo girone del Campionato di Serie C2, **acquisiscono il titolo sportivo dell'ammissione al Campionato di Serie C1 – Stagione Sportiva 2010/2011.**

d) Retrocessione nel Campionato di Serie D

**Al termine della Stagione Sportiva 2009/2010 potranno retrocedere nel Campionato di serie D complessivamente DODICI squadre.**

Il C.R.Veneto, comunque, prima dell'inizio dell'attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2009/2010.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C2 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores", nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

**Le Società partecipanti ai Campionati Regionali di serie C2 che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 21 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale.**

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

### 3) CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE "D "

#### a) Articolazione

Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e Locali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di Serie C2, nonché la data di inizio del Campionato.

**La giornata di gara prevista è : VENERDI' con inizio alle ore 21,30 o SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 21.30)**

Non saranno concesse deroghe all'inizio delle gare oltre il termine massimo fissato delle **ore 21.30**.

Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società interessate.

L'autorizzazione allo spostamento dell'orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal Delegato Provinciale e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati.

Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti.

Alle Società che dispongono per le gare di campionato di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali

**Nel caso le Società disponessero di impianti all'aperto, la fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata alla giornata del Sabato con inizio dalle ore 16,30 alle ore 17,00**

Tale limitazione vale anche nell'ipotesi di gare di recupero infrasettimanale.

In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l'esatta individuazione del nuovo campo di gara.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "Concomitanze di gare sullo stesso campo".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di un'ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D :

- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società di nuova affiliazione.

#### b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

#### c) Ammissione al Campionato di Serie C2

Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie C2 - Stagione Sportiva 2010/2011.

Potrà accedere al Campionato Regionale di Serie C2 anche la squadra vincente la Coppa Veneto (fase regionale), nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio (Play/Off), organizzate dalla Divisione Regionale, in relazione alle formulazioni che verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.

#### d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniore" nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

#### 4) **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "ELITE" MASCHILE**

Al campionato di Calcio a cinque "Juniores Elite" parteciperanno **n. 12 Società** inserite in un unico come di seguito specificato :

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Juniores Regionale della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.

La Società vincente la Fase Regionale parteciperà di diritto alla Fase Nazionale della quale la Divisione Nazionale Calcio a Cinque provvederà all'organizzazione e le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Su un prossimo Comunicato ufficiale verrà pubblicato il programma relativo alle retrocessioni al Campionato Juniores Regionale per al successiva stagione sportiva 2010/2011.

Le giornate di gara per la fase regionale (Regular Season) sono :

**La giornata di gara prevista è : SABATO con inizio alle ore 16,30 O ALLE ORE 17,00**

Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5.

**E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato JUNIORES ELITE di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto.**

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "Concomitanze di gare sullo stesso campo".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di un'ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare

**A partire dalla seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le gare verranno disputate esclusivamente nella giornata del SABATO CON INIZIO ALLE ORE 17,00 SENZA ALCUNA DEROGA DI INIZIO SULL'ORARIO INDICATO.**

**Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare, comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale il nuovo campo di gioco ove disputare le fasi finali.**

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. e il C.R.VENETO dispongono che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, si disputino in contemporaneità di data e di orario, SIN D'ORA FISSATO PER LE ORE 17,00**

##### a) Articolazione

Alle Società di Serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "**Juniores**" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato regionale "**Allievi**" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

##### b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Juniores Elite" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1991** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

**Altre limitazioni alla partecipazione dei calciatori verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale che regolerà il Campionato 2009/2010**

## 5) **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE**

Il Campionato Calcio a cinque "Juniores" è organizzato dalla Divisione Regionale C5 sulla base di uno o più gironi a seconda delle iscrizioni pervenute.

Su un prossimo Comunicato ufficiale verrà pubblicato il programma relativo alle promozioni al Campionato Juniores "Elite" per la successiva stagione sportiva 2010/2011.

**La giornata di gara prevista è : SABATO con inizio alle ore 16,30 O ALLE ORE 17,00**

Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l'Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5.

**E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato JUNIORES REGIONALI di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto.**

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "Concomitanze di gare sullo stesso campo".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di un'ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare

**A partire dalla seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le gare verranno disputate esclusivamente nella giornata del SABATO CON INIZIO ALLE ORE 17,00 SENZA ALCUNA DEROGA DI INIZIO SULL'ORARIO INDICATO.**

**Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare, comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale il nuovo campo di giuoco ove disputare le fasi finali.**

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. E IL C.R.VENETO disponGONO che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, si disputino in contemporaneità di data e di orario, SIN D'ORA FISSATO PER LE ORE 17,00**

**Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare, comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale, il nuovo campo di giuoco ove disputare le fasi finali.**

### a) Articolazione

Alle Società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Calcio a Cinque "Juniores" anche Società partecipanti ai Campionati Regionali di serie C2 e D che ne facciano richiesta.

### b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Juniores" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1991** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

**Altre limitazioni alla partecipazione dei calciatori verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale che regolerà il Campionato 2009/2010**

## 6) CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE " C " (ex serie A)

### a) Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie C Femminile è articolato su **GIRONE UNICO** composto da **14** Squadre come di seguito specificato :

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.

La giornata di gara prevista è :

**SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 21.00)**

**DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 20.00).**

Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni.

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto. (Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto)

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "**Concomitanze di gare sullo stesso campo**".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di **un'ora e mezza** al fine di consentire la regolare disputa delle gare

Il Campionato sarà articolato in una prima fase denominata "**REGULAR SEASON**" alla quale parteciperanno tutte le squadre iscritte ed una Fase Nazionale a cui parteciperà la vincente.

Il C.R.Veneto Divisione Calcio a Cinque, procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e le retrocessioni del Campionato 2009/2010.

### b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

### c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

### d) Attività giovanile

**Alle Società iscritte al Campionato Femminile di serie C è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniors" Femminile di Calcio a Cinque o al Campionato Regionale Giovanissime di Calcio a Cinque o al TORNEO ESORDIENTI " FAIR PLAY"**

Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà **sanzioni pecuniarie pari a € 1.500,00.**

## FASE NAZIONALE FEMMINILE

La Società Vincitrice il Titolo di Campione Regionale Femminile per la Stagione Sportiva 2009/2010 accederà alla disputa della Fase Nazionale per l'assegnazione del titolo di CAMPIONE D'ITALIA.

La Divisione Nazionale Calcio a Cinque provvederà ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase nazionale del Campionato di Calcio a 5 Femminile è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara e regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

**I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 3 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale.**

### 7) **CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE " D "" (ex serie B)**

#### a) Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie D Femminile è articolato sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo del C.R.V. Divisione Calcio a Cinque stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il [meccanismo di collegamento con il Campionato Femminile di Serie C, nonché la data di inizio del Campionato.](#)

La giornata di gara prevista è :

**SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 21.00)**

**DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 20.00).**

Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni.

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie D di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto. (Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto)

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato **"Concomitanze di gare sullo stesso campo"**.

L'inizio delle partite dovrà essere differito di **un'ora e mezza** al fine di consentire la regolare disputa delle gare

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D Femminile :

- le Società retrocesse dal Campionato Femminile di Serie A al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie B della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società di nuova affiliazione.

### **Promozione al Campionato Regionale C5 Femminile di Serie C**

Il C.R.Veneto, procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni del Campionato 2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività giovanile

Le Società iscritte al Campionato di Calcio a 5 Femminile di serie D possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

**8) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE**

Il Campionato Calcio a cinque Femminile "Juniores" è organizzato dal Comitato Regionale Veneto in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base delle iscrizioni che perverranno.

Le giornate di gara per la fase regionale (Regular Season) sono :

**SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 19.00);**  
**DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 19.00)**

Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l'Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5.

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie A di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato "**Concomitanze di gare sullo stesso campo**".

L'inizio delle partite dovrà essere differito di **un'ora e mezza** al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque Femminile "Juniores" possono partecipare le calciatrici **nate dal 1° gennaio 1991** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

**Per lo svolgimento di detta attività NON E' CONSENTITA l'utilizzazione di calciatrici "fuori quota".**

**Altre limitazioni alla partecipazione delle calciatrici verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale che regolerà il Campionato 2009/2010**

## 9) COPPA ITALIA MASCHILE - SERIE "C" - FASE REGIONALE

Alla Coppa Italia di Calcio a Cinque sono iscritte d'ufficio tutte le squadre iscritte al Campionato Regionale di Serie "C"

Le società che **NON INTENDESSERO** parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009.

**Si informa che le giornate di gara previste per questa manifestazione, che nella sua fase Regionale si concluderà entro il mese di Dicembre 2009, dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orari d'inizio delle gare previsto alle ore 21,30.**

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione che si disputerà in due fasi disgiunte per la Serie C2 e per la Serie C1.

Permane l'obbligo anche per le fasi di Coppa Italia – fase regionale- dell'utilizzo nelle liste di gara rispettivamente di n.3 (tre) per la SERIE C1 e di n.2 (due) , per la SERIE C2 , giocatori "Under 21".

Permane inoltre l'obbligo per le Società di Serie C1 di disputare le gare interne in impianti coperti con le misure minime del campo di giuoco di mt. 17 x 36.

E' fatto obbligo a tutte le Società di serie C2 partecipanti alla Coppa Italia - fase regionale - di disputare le gare in strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto.

Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all'italiana e sia nel caso di scontri diretti).

La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione.

**La vincitrice la Coppa Italia Regionale ,solo se partecipante al campionato di serie C1, avrà diritto a disputare la fase Nazionale di Coppa Italia, gestita direttamente dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5.**

**QUALORA LA VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE RISULTASSE UNA SOCIETA' ISCRITTA ALLA SERIE C2 REGIONALE, QUESTA NON POTRA' PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA FASE NAZIONALE E, PER QUANTO SU ENUNCIATO. SARA' AMMESSA LA SOCIETA' DI SERIE C1 SUCCESSIVAMENTE ED IMMEDIATAMENTE CLASSIFICATASI .**

**La vincitrice della Coppa Italia Nazionale (solo se appartenente al Campionato Regionale di Serie C1) avrà diritto all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "B" - Stagione Sportiva 2010/2011.**

### Rinuncia alle gare

La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all'indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di **euro 80,00** anche il pagamento dell'ammenda di **euro 500,00** (paragonato alla 3<sup>a</sup> rinuncia).

## 10) COPPA VENETO MASCHILE - SERIE "D" - FASE PROVINCIALE E REGIONALE

Anche per la corrente Stagione Sportiva la Coppa Veneto, alla quale VERRANNO ISCRITTE DI DIRITTO tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie "D", disputerà la propria prima fase di sola qualificazione a carattere provinciale.

Le iscrizioni verranno ratificate dalla Divisione Regionale al momento della presentazione dell'iscrizione al Campionato di serie D.

Le Società che **NON INTENDESSERO** parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009

Le Società vincitrici la fase di qualificazione provinciale parteciperanno alla fase regionale.

**Si informa che per la fase regionale le giornate di gara dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orario d'inizio delle gare previsto alle ore 21,30.**

**NON SONO CONCESSE AUTORIZZAZIONI PER DIPUTARE GARE OLTRE LE GIORNATE SUCCITATE.**

Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all'italiana e sia nel caso di scontri diretti).

La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione.

La vincente la Coppa Veneto "Fase regionale" avrà diritto all'iscrizione al Campionato Regionale di serie "C2" nella stagione 2010/2011.

Alle Società che dispongono per le gare di Coppa di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari), non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali.

Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato ufficiale.

### **Rinuncia alle gare**

La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all'indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di **euro 80,00** anche il pagamento dell'ammenda di **euro 500,00** (paragonato alla 3<sup>a</sup> rinuncia).

## **11) COPPA ITALIA FEMMINILE PER SOCIETA' DI SERIE "C" – FASE REGIONALE**

**Nella presente Stagione Sportiva viene organizzata la Coppa Italia - Fase Regionale - per il Settore Femminile alla quale verranno iscritte d'ufficio, per la fase di qualificazione, tutte le Società partecipanti al Campionato Regionale di serie C.**

**La competizione avrà inizio al termine del campionato di serie C, dopo l'assegnazione del titolo regionale**

Le società che **NON INTENDESSERO** parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009.

**Le giornate di gara previste per questa manifestazione sono il SABATO e DOMENICA (nella fascia oraria 16.30 - 21.00).**

Potranno esser previste dalla Divisione Regionale anche turni infrasettimanali, nel qual caso le giornate di gara saranno il **LUNEDI** o il **MARTEDI**, con orari d'inizio delle gare previsto tra le ore 21,00 e le ore 21,30.

Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all'italiana e sia nel caso di scontri diretti).

La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione.

Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.

La vincitrice la Coppa Italia Regionale avrà diritto a disputare la Coppa Italia Nazionale, gestita direttamente dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5.

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla Coppa Italia femminile di disputare le gare in strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto,

### **Rinuncia alle gare**

La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all'indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di **euro 80,00** anche il pagamento dell'ammenda di **euro 500,00** (paragonato alla 3<sup>a</sup> rinuncia).

## **12) COPPA VENETO FEMMINILE PER SOCIETA' DI SERIE "D"**

**Con la presente Stagione Sportiva viene mantenuta l'organizzazione della COPPA VENETO per il Settore Femminile alla quale verranno iscritte d'ufficio, per la fase di qualificazione, tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile di serie D.**

Le società che **NON INTENDESSERO** parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009.

**Le giornate di gara previste per questa manifestazione sono il SABATO e DOMENICA (nella fascia oraria 16.30 - 21.00).**

Potranno esser previste anche turni infrasettimanali, nel qual caso le giornate di gara saranno il LUNEDI o il MARTEDI, con orari d'inizio delle gare previsto tra le ore 21,00 e le ore 21,30.

Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all'italiana e sia nel caso di scontri diretti).

La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione.

La formulazione del Torneo verrà meglio espressa in un prossimo Comunicato Ufficiale.

Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla Coppa Veneto femminile di disputare le gare in strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto,

### **Rinuncia alle gare**

La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all'indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di **euro 80,00** anche il pagamento dell'ammenda di **euro 500,00** (paragonato alla 3<sup>a</sup> rinuncia).

## **13) SUPERCOPPA VENETO MASCHILE – (Stagione Sportiva 2009/2010)**

La Divisione Regionale di Calcio a Cinque organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA VENETO MASCHILE da disputare tra le Società:

Vincitrice il Campionato Regionale di Serie C1  
Vincitrice la Coppa Italia – Fase Regionale

Stagione Sportiva 2009/2010  
Stagione Sportiva 2009/2010

La data per la disputa della gara verrà decisa dalla Divisione Regionale (**alla fine dei campionati di serie C1 e serie C2**) e resa nota in Comunicato Ufficiale mentre, l'organizzazione della Manifestazione verrà demandata ad una delle due Società interessate che inoltrasse richiesta.

In caso entrambe le Società ne facessero richiesta, l'organizzazione verrà demandata alla Società Vincitrice il Campionato Regionale di serie C1.

Nell'ipotesi che la Vincitrice il Campionato di serie C1 e la Coppa Italia - fase regionale - fosse la stessa Società, la SUPERCOPPA VENETO MASCHILE sarà giocata tra la Vincitrice il Campionato di Serie C1 e la seconda squadra classificata nella Coppa Italia - fase regionale .

Anche in questa ipotesi l'organizzazione della Manifestazione verrà demandata ad una delle due Società interessate che inoltrasse richiesta.

In caso entrambe le Società ne facessero richiesta, l'organizzazione verrà demandata alla Società Vincitrice il Campionato Regionale di serie C1.

### **Rinuncia alla gara**

La rinuncia alla disputa della gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all'indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di **euro 80,00** anche il pagamento dell'ammenda di **euro 500,00** (paragonato alla 3<sup>a</sup> rinuncia).

#### **14) SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE**

La Divisione Regionale di Calcio a Cinque organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE da disputare tra le Società:

Vincitrice il Campionato di serie C	Stagione Sportiva 2008/2009
Vincitrice la Coppa Italia Femminile – Fase Regionale	Stagione Sportiva 2008/2009

Nell'ipotesi che la Vincitrice il Campionato di serie C e la Coppa Italia - fase regionale - fosse la stessa Società, la SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE sarà giocata tra la Vincitrice il Campionato di Serie C e la seconda squadra classificata nella Coppa Italia - fase regionale .

La data per la disputa della gara verrà decisa dalla Divisione Regionale e resa nota in Comunicato Ufficiale, così pure l'organizzazione della Manifestazione stessa.

#### **Rinuncia alla gara**

La rinuncia alla disputa della gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all'indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di **euro 80,00** anche il pagamento dell'ammenda di **euro 500,00** (paragonato alla 3<sup>a</sup> rinuncia).

#### **C) ATTIVITA' DI RAPPRESENTATIVE**

Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguente attività di Rappresentativa:

- 1° RAPPRESENTATIVA REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
- 2° RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

La programmazione e l'organizzazione delle suddette Rappresentative sarà resa nota in prossimi Comunicati.

### **3. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ**

Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

"All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori".

## 4. DISPOSIZIONI GENERALI

### 4.1. Diritti di Iscrizione ed oneri

All'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, le tasse e gli oneri finanziari determinati dai Comitati e dalle Divisioni in misura non superiore ai massimali sotto riportati:

<b>a) Diritti di iscrizione</b>	
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1"	€ 600,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	€ 450,00
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	€ 350,00
- Campionato Calcio a Cinque Juniores Maschile	€ 250,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	€ 250,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Juniores	€ 350,00
<b>b) Diritti di associazione alla L.N.D.</b>	€ 200,00
<b>c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</b>	€ 55,00
<b>d) Acconto spese di organizzazione e assicurazione tesserati</b>	

Il C.R.V. ha determinato l'importo di anticipazione in conto spese di organizzazione e di assicurazione tesserati, nonché del deposito cauzionale, per la stagione 2009/2010 come segue :

<b>Campionato Calcio a 5 Serie C1</b>	
Società "Pure" Calcio a 5	€ 1700,00
"Seconde squadre" C/5	€ 900,00
<b>Campionato Calcio a 5 Serie C2</b>	
Società "Pure" Calcio a 5	€ 1650,00
"Seconde squadre" C/5	€ 650,00
<b>Campionato Calcio a 5 Serie D</b>	
Società "Pure" Calcio a 5	€ 1450,00
"Seconde squadre" C/5	€ 450,00
<b>Campionato Calcio a 5 Femminile</b>	
Società "Pure" Calcio a 5	€ 850,00
"Seconde squadre" C/5	€ 150,00
<b>Campionato Calcio a 5 Juniores "Pure"</b>	€ 850,00
<b>Campionato Calcio a 5 Juniores (seconde squadre)</b>	€ 150,00
<b>Campionato Calcio a 5 Femminile Juniores "Pure"</b>	€ 850,00
<b>Campionato Calcio a 5 Femminile Juniores (seconde squadre)</b>	€ 150,00

### 4.2. Ammende

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

### 4.3. Ammende per Rinuncia

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque (serie C1-C2-D)
- Campionato di Calcio a Cinque Femminile (serie A e serie B)
- Campionato di Calcio a Cinque Juniores maschile
- Campionato di Calcio a Cinque Juniores femminile

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 150,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 250,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 500,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

## 4.4. Tabella Valutativa

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi, dettati dalla F.I.G.C., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

## 4.5. Concomitanze di gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse :

- **Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "A";**
- **Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "A/2";**
- **Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "B";**
- **Campionato Nazionale Calcio a cinque "Under 21";**
- **Campionato Regionale Calcio a cinque Serie "C1";**
- **Campionato Regionale Calcio a cinque Serie "C2";**
- **Campionato Regionale "Juniores" maschile;**
- **Campionato Regionale Calcio a cinque Femminile Serie "C";**
- **Campionato Provinciale Calcio a cinque Serie "D";**
- **Campionato Regionale Calcio a cinque Femminile Serie "D";**
- **Campionato Regionale Under 21 Maschile;**
- **Campionato Regionale "Juniores" femminile;**

## 4.6. Indennizzi

**Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali dell'attività di Calcio a Cinque regionale e provinciale, la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, sia ospitata che ospitante, la somma forfettaria di €80,00.**

Detto indennizzo deve ritenersi in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto 4.3 o meglio precisato in caso di Tornei, ovvero Coppe, ovvero altre Manifestazioni.

## 4.7. Sgombero della neve

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

## 4.8. Assistenza Medica

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

## 4.9. Persone ammesse nel recinto di gioco

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3<sup>a</sup> categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

**Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di gioco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".**

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## 4.10. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al Campionato di competenza

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva.

**Le Società di serie C di calcio femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell'organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di serie C - Stagione 2008/2009.**

## 4.11. Adempimenti tecnico / organizzativi obbligatori

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare dei Campionati di Calcio Femminile Regionale, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

## 4.12. Allenatori

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, **a quello Regionale di serie C1** e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2<sup>a</sup> Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 14.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 11.500,00
- Campionato di Promozione	E 9.500,00
- Campionato di 1 <sup>a</sup> Categoria	E 7.500,00
- Campionato di 2 <sup>a</sup> Categoria	E 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 12.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 9.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	E 7.800,00
- <b>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"</b>	<b>E 14.000,00</b>
- <b>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"</b>	<b>E 10.500,00</b>
- <b>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</b>	<b>E 7.800,00</b>
- <b>Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque</b>	<b>E 3.000,00</b>
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale	E 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	E 3.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ª categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

### 4.13. Obbligo della contemporaneità

**Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

### 4.14. Ordine Pubblico

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

**Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti d'ingresso all'impianto sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.**

## 4.15. Cambio delle maglie

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

## 4.16. Migliore formazione

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

**L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.**

## 4.17. Formazione delle classifiche

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

## 4.18. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni, Play-Off e Play-Out

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la **qualificazione** o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..

## 4.19. Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.
- **mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.**

## 4.20. Trasferimento dei calciatori

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

## 4.21. Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente :

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

## **4.22. Fusioni di Società, Cambio di Denominazione e di Sede Sociale**

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.

## **4.23. Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi**

Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.

## **4.24. Diritti di diffusione radio televisiva**

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

## **4.25. Beach Soccer (Calcio in Spiaggia)**

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del **Dipartimento Beach Soccer**, ai sensi dell'Art. 33 bis del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2010, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

## **4.26. Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali**

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato ufficiale dalla competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

## **4.27. Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore**

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle NOIF, la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali : polizia, carabinieri, ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 18 2° comma lett. b) - 23 e 26 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

## 4.28. Recuperi Gare

Le gare rinviate o sospese, dovranno obbligatoriamente essere recuperate **entro e non oltre il MARTEDÌ IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO** alla data prevista per la disputa della gara.

Non saranno concesse deroghe sul rispetto della data di recupero anche nel caso di accordi scritti da parte delle Società che dovessero pervenire alla Segreteria della Divisione .

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non fosse disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

## 4.29. Ordine Pubblico

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico ed in particolare :

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti d'ingresso all'impianto sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

## 4.30. Disposizioni organizzative

Si ritiene utile ricordare a tutte le Società partecipanti ai vari Campionati che corre l'**obbligo** da parte di tutti dell'utilizzo, per partite ufficiali dei "palloni a rimbalzo ridotto", dei "tabelloni segnafalli" gestito da un dirigente della squadra ospitante, nonché l'obbligo dell'utilizzo dei parastinchi per tutti i giocatori.

Vige altresì l'obbligo dell'utilizzo da parte delle società di maglie di giuoco con numerazione dal n. 1 al numero 15.

Si ricorda che in mancanza dei sopracitati elementi, l'arbitro può **non dare inizio alla gara**, o può non far giocare un calciatore sprovvisto di parastinchi.

Si pregano pertanto le Società interessate a prendere nota di quanto comunicato, al fine di evitare spiacevoli malintesi.

## 4.31. Indisponibilità impianto di giuoco - Spostamenti gare

Le richieste per lo spostamento gare verranno concesse **unicamente per la non disponibilità dell'impianto di giuoco** e dovranno inderogabilmente **pervenire entro e non oltre la giornata del LUNEDÌ antecedente la disputa della gara**, con richiesta formale (inviata ESCLUSIVAMENTE tramite lettera o fax alla Divisione - no e-mail) di entrambe le Società, ovvero da un'unica richiesta controfirmata dai due dirigenti responsabili.

Non saranno accettate dichiarazioni incomplete o unilaterali o autocertificazioni.

**Le motivazioni della non disponibilità dell'impianto dovranno esser sottoscritte anche dal proprietario ovvero dal gestore dell'impianto di gara.**

La segreteria della Divisione provvederà, al ricevimento della/e richieste di spostamento, di dare immediata conferma di avvenuta accettazione o meno, a mezzo di comunicazione fax e comunicata alle Società.

Potranno esser anticipate a mezzo fax contestualmente alla richiesta di spostamento ma comunque dovranno pervenire alla Segreteria della Divisione, in originale, entro le 24 ore antecedenti la disputa della partita prevista in calendario normale (allegare comunque dichiarazione della Società e del proprietario/gestore)..

Il loro mancato o tardivo inoltro costituirà deferimento agli organi di Giustizia Sportiva.

La partita rinviata dovrà esser recuperata **entro e non oltre il MARTEDÌ IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO** alla data prevista per la disputa della gara.

Non saranno concesse deroghe sul rispetto della data di recupero anche nel caso di accordi scritti da parte delle Società che dovessero pervenire alla Segreteria della Divisione.

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non fosse disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

**In caso di mancato accordo tra le parti ovvero in caso di mancato inoltro della dichiarazione congiunta da parte delle Società la partita verrà recuperata nella serata del MARTEDI con orario indicato dalla Divisione Regionale**

Non verranno concessi spostamenti gare (né in anticipo né in posticipo) nelle **ultime 3 giornate** di campionato.

## 4.32. Campi di gara

**Ogni Società, contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà produrre una dichiarazione a firma del proprietario ovvero del gestore dell'impianto sulla concessione della disponibilità dell'impianto stesso.**

Sarà cura da parte della Divisione Regionale di verificare l'avvenuta omologazione dell'impianto stesso, ovvero provvedere alla sua omologazione, ovvero verificare il rispetto di eventuali prescrizioni già impartite.

Il rettangolo di gara dovrà rispettare tutte le indicazioni riportate nel " Regolamento di Giuoco " della F.I.G.C. /L.N.D, Divisione Calcio a Cinque, con divieto tassativo di usufruire di superfici di giuoco in cemento o in catrame.

**Il mancato inoltro della dichiarazione comporta la non accettazione della domanda d'iscrizione ai rispettivi Campionati Regionali o Tornei.**

**Publicato in Marghera - Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 1° Luglio 2009.**

Il Segretario  
(Maurizio Pozzi)

Il Responsabile Regionale Attività C5  
(Antonio Peron)

Il Presidente  
(Giovanni Guardini)